



Antitrust & State Aid Team

In vigore il Regolamento UE sul controllo delle sovvenzioni extra-UE

In G.U. dell'Unione Europea il Regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

Il 23 dicembre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle **sovvenzioni extra-UE** distorsive del mercato interno ("**Regolamento**").

Si tratta del primo strumento normativo UE inteso a intervenire sulle distorsioni create dalle sovvenzioni concesse da **Paesi extra-UE** a imprese attive nel mercato interno.

Fino a oggi, i contributi erogati da Stati extra-UE alle imprese attive nel mercato unico erano sostanzialmente sottratti a qualsiasi meccanismo di controllo (a eccezione dei limitati strumenti previsti dal *GATT*), diversamente da quanto è previsto per le sovvenzioni concesse dagli Stati membri (che, come noto, sono invece soggette alle norme in materia di aiuti di Stato). Il Regolamento mira a superare tale evidente disparità di trattamento e, quindi, garantire condizioni di parità all'interno del mercato interno.

Il Regolamento, precisamente, accorda alla Commissione europea rilevanti poteri di controllo sui contributi versati da Paesi extra-UE in favore di imprese coinvolte in operazioni di concentrazione o gara d'appalto pubbliche. All'esito di tali controlli, la Commissione potrà, tra l'altro, imporre misure di riparazione o rendere vincolanti gli impegni presentati dalle parti.




Nei casi più gravi, la Commissione potrà addirittura ordinare lo **scioglimento della concentrazione** e, con riferimento alle gare pubbliche, dichiarare **l'irregolarità dell'offerta**.

Ai fini del Regolamento, per **sovvenzione extra-UE** si intende qualsiasi contributo finanziario erogato direttamente o indirettamente da un Paese terzo che conferisca un vantaggio a un'impresa e sia limitato a una o più imprese o uno o più settori.

La nozione di **contributo finanziario** è molto ampia (in linea con le previsioni in materia di aiuti di Stato) e comprende, tra l'altro, (a) trasferimenti (per es. conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie, incentivi fiscali, compensazione delle perdite, remissioni di debiti, etc.); (b) rinunce a entrate (per es. esenzioni fiscali, concessione di diritti senza adeguata remunerazione); (c) fornitura o acquisto di beni o servizi.

Una sovvenzione estera è considerata **distorsiva** se consente di «**migliorare la posizione concorrenziale di un'impresa nel mercato interno**», tenendo conto di diversi fattori (ad esempio, l'importo della sovvenzione estera; la natura della stessa; la dimensione dell'impresa e dei mercati interessati; il livello e l'evoluzione dell'attività economica dell'impresa nel mercato interno; le finalità della sovvenzione e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno).



Il Regolamento prevede vari *safe-harbours*: (a) è «improbabile» che una sovvenzione estera sia ritenuta distorsiva se l'importo è inferiore a **4 milioni di EUR nell'arco di tre anni consecutivi**; (b) una sovvenzione «deve essere considerata non distorsiva» se non supera la soglia di un aiuto di stato c.d. «de minimis» (200.000 euro nell'arco di tre anni consecutivi); (c) «si ritiene» non distorsiva una sovvenzione concessa al fine di ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali.

Le modalità di controllo delle sovvenzioni estere sono le seguenti:

- 1) **Controllo preventivo sulle operazioni di concentrazione**
- 2) **Controllo preventivo sulle procedure di appalto pubblico**
- 3) **Controllo generale attivabile d'ufficio dalla Commissione**



1. Notifica preventiva delle concentrazioni

Sono soggette a **obbligo di notifica preventiva** le operazioni di concentrazione in cui:

- a) almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l'impresa acquisita o l'impresa comune è stabilita nell'Unione e genera nell'Unione un **fatturato totale pari o superiore a 500 milioni di euro**; e
- b) le imprese investitrici hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati superiori a **50 milioni di euro da Paesi extra-UE nei tre anni precedenti**.

La Commissione potrà in ogni caso richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione, anche in assenza di tali requisiti, qualora vi sia il sospetto che possano essere state concesse sovvenzioni estere alle imprese interessate **nei tre anni** precedenti la concentrazione.

2. Notifica preventiva e procedure di appalto pubblico

L'impresa partecipante a una gara pubblica è tenuta a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i contributi finanziari esteri ricevuti se:

- a) il **valore dell'appalto** è almeno pari a **250 milioni di euro** (o 125 milioni di euro per singolo lotto);
- b) all'operatore economico sono stati concessi **contributi finanziari per almeno 4 milioni di euro per Paese extra-UE nei tre anni precedenti la notifica**.

Anche ove tali condizioni non siano soddisfatte, gli operatori economici elencano, in una **dichiarazione**, tutti i contributi finanziari esteri ricevuti e confermano che i contributi finanziari esteri ricevuti non sono soggetti ad obbligo di notifica.

L'obbligo di notifica riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali.

La mancata presentazione della notifica o, a seconda dei casi, della dichiarazione determina la dichiarazione di **irregolarità dell'offerta** da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di presentazione della notifica o della dichiarazione, l'amministrazione aggiudicatrice ne trasmette copia alla Commissione europea, che procede al relativo esame. Qualora la Commissione ritenga incompleta la notifica, invita l'operatore interessato a integrarne il contenuto. In mancanza, la Commissione dichiarerà irregolare la relativa offerta.

In caso di **procedure negoziate**, in luogo della notifica, l'impresa interessata dovrà informare direttamente la Commissione europea. Quest'ultima, ricorrendone i presupposti, potrà avviare d'ufficio il procedimento inteso ad accertare l'eventuale carattere distortivo di tali contributi.

La Commissione può, in ogni caso, scegliere di avviare un'indagine d'ufficio o, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri forniti da paesi terzi a tale operatore economico nei tre anni precedenti, indipendentemente dal valore dell'appalto o delle sovvenzioni percepite.

Se, al termine dell'indagine approfondita, verifica che l'operatore economico abbia beneficiato di una sovvenzione estera distortiva del mercato interno, la Commissione può:

- 1) vietare l'aggiudicazione dell'appalto;
- 2) chiudere il procedimento con impegni volti a eliminare integralmente la distorsione.

3. Controlli d'ufficio

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte, inclusi gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, relative a presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Nel caso di esami d'ufficio nel settore degli appalti pubblici, tuttavia, i controlli si limitano agli appalti aggiudicati e, in ogni caso, ***non comportano l'annullamento della decisione*** di aggiudicazione di un appalto.

Per l'assolvimento dei compiti assegnati dal Regolamento, la Commissione dispone di rilevanti poteri investigativi, tra cui la possibilità di effettuare ispezioni presso le imprese e le associazioni di imprese, anche all'estero (purché lo Stato vi acconsenta).



Sanzioni


In caso di violazione dell'obbligo di notifica e/o dell'obbligo di *standstill*, possono essere applicate ammende fino al 10% del fatturato totale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dalle imprese coinvolte.

La Commissione può altresì applicare ammende fino all'1% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente, qualora le imprese forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti.

Entrata in vigore

Le nuove misure si applicheranno a partire dal **12 luglio 2023**, mentre gli obblighi di notifica introdotti dalla nuova disciplina scatteranno a partire dal **12 ottobre 2023**.

Il Regolamento si applica, inoltre, alle sovvenzioni estere concesse **nei cinque anni precedenti** al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023.



Experience the future of law, today

Deloitte Legal affronta le tue sfide con un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale, collegando le specifiche esigenze aziendali e utilizzando la tecnologia per sperimentare soluzioni innovative.

Make an impact that matters. Per lasciare un segno significativo è necessario un consulente esperto, che sia allo stesso tempo pragmatico e pioniere.

Deloitte Legal integra consulenza legale, strategia e tecnologia per sviluppare soluzioni innovative, creare valore per te e per il tuo business e trasformare il mondo dei servizi di consulenza legale.

The future of law is here, today.



Il nostro impegno concreto per
un'evoluzione sostenibile

Key contacts

Emilio Cucchiara
Of Counsel | Head of Antitrust
ecucchiara@deloitte.it

Francesco Munari
Partner | Head of Ports Shipping & Transport Team
& International EU Law
fmunari@deloitte.it

Andrea Blasi
Partner | Commercial Law
ablasi@deloitte.it

Deloitte.

Legal

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, società a responsabilità limitata di diritto inglese ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e reciprocamente indipendenti. DTTL non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal individua le entità del network Deloitte che forniscono consulenza legale professionale. In Italia, tale entità è denominata Deloitte Legal - Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata.

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo né alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso Deloitte Legal - Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.